

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI CASTROVILLARI

RICORSO EX ART. 414 CPC

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: impiego pubblico scolastico.

PER: Prof. FERRARO Alessandro (FRRLSN82H09B774L) nato a Cariati il 09/06/1982 e residente in Corigliano-Rossano alla Via del Grecale, rappresentato e difeso, come da mandato allegato al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria** (C.F. 97036700793) – **Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza** (C.F. 80003780782), tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*;

Per la disapplicazione

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per le classi di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) e AJ56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Pianoforte), come pubblicate dall'USP di Cosenza sul sito istituzionale (doc. 1) nei limiti dell'interesse. Nonché ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 (doc.2), dell'o.m. n. 114/2024 (doc.3), della nota ministeriale nn. 71491/2024 e 6108/2024 (doc.4), nonché dell'o.m. n. 112/2022 (doc.5) e dell'o.m. n. 60/2020 (doc.6) e del decreto n. 158/2024 (doc.7)

FATTO

1. La parte ricorrente, che attualmente presta servizio presso l'Istituto comprensivo IC Rossano "A. Amarelli" di Corigliano Rossano per la cdc A030 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*) con decorrenza dal 07/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 (**doc.8**),



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

è un docente con titolo conseguito all'estero in Romania (**doc.9**), per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso: A030 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*) e AJ56 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Pianoforte*).

2. In relazione al predetto titolo, il ricorrente ha già inviato la domanda di riconoscimento (**doc.10**) ed il Ministero ha provveduto a rigettare l'istanza, ma il TAR del Lazio ha accolto il ricorso in sede cautelare ed ha pertanto inibito gli effetti del rigetto (**doc.11**).
3. L'istante ricorre, da un lato, affinché il proprio inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Reggio Calabria (in avanti GPS), avvenuto in forza predetto titolo estero, possa permettere l'assunzione in ruolo, senza che la riserva funga dunque da ostacolo, e, d'altro lato, rivendica altresì il fatto che l'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023, come modificata dal d.l. n. 71/2024 sim, debba estendere l'immissione in ruolo anche ai i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la materia comune, come l'odierno ricorrente, e non solo per il sostegno.
4. Com'è noto, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze si dividono in due fasce: i) la prima è quella a cui hanno accesso i docenti titolari dell'abilitazione o della specializzazione; ii) la seconda, invece, è quella a cui accedono i docenti senza il predetto titolo abilitante o specializzante.
5. Il ricorrente, in quanto già inserito nella prima fascia delle GPS in forza del proprio titolo estero (**già doc.1**) e per le anzidette materie, non potrà essere assunto in ruolo, sia perché l'immissione in ruolo, anche solo virtuale o con riserva, è limitata alla materia del sostegno e non anche estesa alla materia comune, e sia perché la riserva è comunque intesa come un ostacolo al reclutamento per il ruolo.
6. Invero, la predetta norma prevede come la riserva possa permettere l'assunzione per la stipulazione di contratti a termine, ma non anche l'immissione in ruolo.
7. Contro, dunque, la parte datoriale agisce il ricorrente per i seguenti motivi di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

MOTIVI

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l’assunzione derivante dall’**accertamento del diritto** **“nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,”** tale richiesta deve essere sottoposta al Giudice Ordinario, al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all’accertamento del diritto** del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, **la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario**”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: ***“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8***



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 297/1994 – D.L. 73/2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021. ART 59 CO. 4.

2.1. Occorre anzitutto specificare come l'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023, così come prorogato anche per l'anno in corso, prevede che: “*In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.*

2.2. La predetta norma, all'art. 5 comma 13 Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023, come prorogata per l'anno in corso dal Dl n. 71/2024 s.i.m prevede che “*Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso”.

2.3. Come si può evincere dalla documentazione allegata, l'odierno ricorrente è docente inserito con riserva nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A033 (*Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado*); ne discende che l'immissione in ruolo permetterebbe al ricorrente di coprire il fabbisogno del personale docente proprio come accade per i docenti di sostegno, i quali sono assunti su cattedre libere allo scopo di evitare il consolidamento del precariato scolastico.

Pertanto, se tale schema normativo vale per i docenti di sostegno, non è dato comprendere perché non possa valere per il ricorrente che insegna la materia comune.

In effetti, la disposizione di cui all'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023 come modificata dal Dl n. 71/2024 si pone in contrasto non soltanto con il **principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost.**, ma anche con la **direttiva comunitaria 70/99CE**, la quale scaturisce dall'esigenza di eliminare qualunque discriminazione tra docenti che svolgono la medesima mansione.

2.4. Si pone, pertanto, all'attenzione di Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro, la seguente questione di legittimità costituzionale circa la predetta norma di cui all'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv. in l. n. 74/2023 e modificata dal Dl n. 71/2024.

Più nello specifico, nel caso in cui l'ostacolo giuridico non dovesse essere superato in virtù della lettura costituzionalmente orientata e, dunque, non si dovesse sostenere che la predetta norma debba estendersi anche alla materia comune, la medesima disposizione normativa dovrebbe essere rimessa al vaglio della Corte Costituzionale ovvero, prima ancora, alla Corte di Giustizia europea.

Infatti, la nostra Costituzione prevede all'art. 97 come il concorso sia la regola per le assunzioni nel pubblico impiego, ma, al contempo, prevede anche come la legge possa diversamente prevedere.

Tale precetto costituzionale caratterizza la legislazione scolastica per il continuo bisogno di docenti destinati a coprire le cattedre vacanti, al fine di garantire la continuità didattica.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Tuttavia, dalla nota sentenza *Mascolo* in avanti, la Giurisprudenza euro unitaria ha sollevato seri dubbi sulla reiterazione dei contratti su cattedre libere.

La presente vicenda rappresenta senz'altro il paradigma di quanto stabilito dalla Giurisprudenza comunitaria, posto che per la classe di concorso A033 (*Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado*), in cui il ricorrente attualmente insegna, l'istante risulta essere inserito in graduatoria, ma, nonostante ciò, la cattedra annuale continua ad essere ricoperta dallo stesso docente in modo però precario e non invece di ruolo; al contrario, se tale cattedra fosse stata di sostegno, l'istante sarebbe stato immesso in ruolo.

Pertanto, risulta essere manifestamente illogico che l'assunzione in ruolo, anche al fronte delle medesime cattedre vacanti, possa avvenire per la disciplina del sostegno e non anche per la materia comune.

2.5. Altrettanto rilevante è anche il profilo euro unitario della vicenda, e di cui sui accennava prima, in quanto la direttiva 70/99CE interviene per regolamentare l'utilizzo dei contratti precari anche nell'impiego pubblico scolastico, nonché sancisce come il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia pur sempre la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale precetto, che oramai rappresenta un vero e proprio brocardo interpretativo, è eluso nel momento in cui lo stesso docente è convocato con contratto precario per coprire quella stessa cattedra vacante.

2.6. Peraltro, circa la riserva intesa come ostacolo ai fini dell'assunzione, deve essere specificato che come già più volte è stato riconosciuto da parte della Giurisprudenza, la riserva non può impedire l'assunzione: *“Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

con riserva risulterebbe tamquam non esset.” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020).

III

NOTE E CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

3.1. In quest'ottica di cose, si inseriscono poi i rilevanti principi nomofilattici espressi di recente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (**Sentt. Ad. Pl. 18 e 22/2022**), i quali sono idonei a ritenere che anche nel caso di specie l'Amministrazione sia tenuta a comparare i titoli tra i Paesi membri dell'U.E, e, ove necessario, la stessa PA dovrà provvedere all'assegnazione delle misure compensative, le quali sono state elevate, dalla giurisprudenza che in questi anni si è espressa in materia, e ben riepilogata all'interno delle menzionate Plenarie, ad un vero e proprio percorso fisiologico all'interno dell'iter di riconoscimento del titolo estero, senza che tali misure vengano invece intese alla stregua di un *patti*, ossia come una sorta di sanzione che il ricorrente dovrebbe scontare prima dell'ambito riconoscimento, ma piuttosto come normali passaggi rientranti nel normale procedimento di equipollenza.

3.2. Pertanto, nel caso in cui si intendesse tutt'ora la riserva come un elemento di ostacolo al risultamento, la *questio iuris* si porrebbe ancora in contrasto con il *favor* verso il riconoscimento dei titoli esteri, a dispetto dei predetti insegnamenti nomofilattici di cui alle recenti Adunanze Plenarie. Se così fosse, il possesso del titolo estero comporterebbe soltanto l'inserimento nelle GPS, ma senza che ciò possa poi permettere l'assunzione con riserva, con evidente deterioramento della posizione del docente, il quale, soltanto perché abilitato all'estero, non sarebbe reclutato.

Al contrario, il principio della libera circolazione dei titoli milita in direzione opposta, in quanto tale principio rappresenta uno dei quattro Pilastri del diritto euro unitario, il quale valorizza, e non sminuisce, il titolo estero e la sua circolazione tra i Paesi membri dell'U.E.

3.3. Nello specifico, il citato *favor* che l'ordinamento riconosce ai titoli esteri è spiegabile per il fatto che senza la libera circolazione dei titoli, lo stesso diritto euro unitario non sarebbe effettivo, verrebbe cioè meno uno dei Pilastri fondamentali, e, con il venir meno



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

dell'effettività, sparirebbe anche il principale requisito della “teoria della pluralità degli ordinamenti”, tramite cui l'ordinamento euro unitario ha trovato ingresso nel nostro sistema di diritto nazionale, e con la conseguenza che il diritto comunitario sarebbe, al pari della gravata riserva, *tamquam non esset*.

Non riconoscere effettività alla riserva, dunque, vuol dire non ritenere effettivo il diritto comunitario sotto il profilo della libera circolazione dei titoli esteri in Italia.

3.4. Al contrario, la libera circolazione dei titoli non è (soltanto) l'espressione di una mera norma di matrice euro unitaria, ma è un vero e proprio Pilastro, ossia un fondamento giuridico essenziale che, insieme alla libera circolazione dei lavoratori, dei capitali e delle merci, precede la stessa produzione normativa comunitaria, e su cui poggia, non solo simbolicamente, ma prima ancora istituzionalmente, l'esistenza stessa dell'U.E.

3.5. In tale prospettiva, erra dunque la PA nel ritenere che la situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente non sia suscettibile di tutela; tale tesi lede non tanto, e non solo, il diritto nazionale in materia di libera circolazione, ma, prima ancora, lede un Pilastro del diritto euro unitario.

3.6. Ed è evidente che tale stato di cose, ossia la limitazione ad un Pilastro dell'ordinamento, sarebbe (forse) superabile da parte della PA soltanto con una motivazione forte, per così dire di massima importanza, e non, invece, evocando generali considerazioni attorno ai titoli esteri, palesemente smentite -in senso nomofilattico - dalle citate Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato.

3.7. Peraltro, tale filone interpretativo espresso dall'Adunanza Plenaria rispecchia la giurisprudenza comunitaria, la quale si pone in contrasto con il c.d. automatismo escludente, vale a dire con la tendenza che la parte pubblica aveva manifestato prima che l'Adunanza Plenaria si esprimesse, di non riconoscere l'equipollenza dei titoli senza che i programmi di studio venissero preventivamente comparati.

A ciò si aggiunge altresì il fatto che ove il Legislatore avesse previsto l'esclusione del ricorrente dall'immissione in ruolo, avrebbe di certo tipizzato le clausole escludenti.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

3.8. In effetti, per le clausole di esclusione, vale a dire per le clausole che negano il bene della vita, vige il principio della tipizzazione; nel caso in esame, invece, la l. n. 15/2022 non prevede alcuna clausola tipica escludente, con la conseguenza che il legislatore, se avesse avuto l'intenzione di escludere i docenti con riserva, ivi compreso l'odierno ricorrente, lo avrebbe di certo indicato nel corpo della norma, nel rispetto del brocardo tanto antico quanto sempre valido, secondo cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit taquit*.

IV

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia e per le classi di concorso di interesse del ricorrente.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso, il ricorrente

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia ove occorra previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia europea:

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere reclutato in ruolo per la classe di concorso A033 per la provincia di Cosenza, nonché ove occorra per le altre classi di concorso per le quali il ricorrente è inserito nella Prima Fascia delle GPS di Cosenza, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva non come ostacolo all'assunzione in ruolo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

DISAPPLICARE ove occorre gli atti allegati ed indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;

CONDANNARE la parte pubblica ad emanare ogni atto o provvedimento necessario al fine di permettere l'immissione in ruolo del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Si allega:

1. Decreto di approvazione e GPS di I Fascia in cui compare il ricorrente;
2. Ordinanza Ministeriale n. 88/2024;
3. Ordinanza Ministeriale n. 114/2024;
4. Nota nn. 71491/2024 e 6108/2024.
5. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
6. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
7. Decreto n. 158/2024;
8. Contratto in corso del ricorrente;
9. Titolo estero del ricorrente;
10. Domanda di riconoscimento del titolo estero;
11. Ordinanza del Tar Lazio;
12. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna-Castrovillari, f.to Avv. Sirio Solidoro

